

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MONTESI ROBERTO

Nella seduta del 07/07/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente contesta alla resistente di aver liquidato, tramite bonifico, il controvalore della polizza dalla stessa sottoscritta sul conto corrente di una società terza sulla base di una disposizione di pagamento impartita da un soggetto non più munito di poteri, ossia il precedente amministratore unico della ricorrente e odierno amministratore della società beneficiaria del bonifico in contestazione.

In particolare riferisce che, con comunicazione datata 13/12/2012, l'allora amministratore unico della ricorrente, su carta intestata di tale società, chiedeva alla resistente di procedere alla vendita della polizza e di accreditarne l'importo su altro conto corrente riconducibile ad una diversa società. Tale comunicazione veniva protocollata dalla resistente solo in data 17/04/2013.

Con bonifico del 23/05/2013, la banca versava, a titolo di riscatto della polizza, la somma di euro 11.038,87 sul conto corrente indicato nella predetta richiesta. Al riguardo parte ricorrente sottolinea

come veniva indicato nel bonifico il nome della ricorrente, quale soggetto beneficiario, e il codice IBAN riconducibile, tuttavia, alla società realmente beneficiaria del versamento.

Alla luce di tali rilievi la società ritiene che la banca abbia operato illegittimamente sia perché era a conoscenza del proprio codice IBAN sia perché il soggetto che richiedeva lo svincolo della somma in data 13/12/2012 al momento della disposizione di pagamento, il 23/05/2013, non era più amministratore della società ricorrente, essendo decaduto dall'incarico in data 12/12/2012.

Chiede, pertanto, di accertare che il pagamento di euro 11.038,87 eseguito in favore di una società diversa dalla ricorrente non costituisce esatto adempimento dell'obbligo restitutorio gravante sulla resistente, quale creditore pignoratizio e, conseguentemente, di condannare la banca al rimborso della somma di euro 11.038,87, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di restituzione del controvalore della polizza.

L'intermediario chiede che il ricorso venga rigettato in quanto inammissibile e infondato.

In punto di inammissibilità, parte resistente rileva, in primo luogo, l'incompetenza per materia del Collegio in ragione del fatto che la controversia ha ad oggetto la propria condotta in merito ad un contratto di assicurazione, ritenendo irrilevante la circostanza che tale polizza, al momento della richiesta di vendita, fosse interessata da un contratto di pegno rilasciato in favore della banca.

In secondo luogo, la resistente contesta la propria legittimazione passiva nel procedimento in esame, in quanto la sua posizione, in ordine alla questione del pagamento degli importi di cui alla polizza, è di sostanziale estraneità, essendo il contratto assicurativo intercorso con un'impresa assicurativa. Dichiara, infatti, di aver ricevuto la richiesta di pagamento della polizza in questione, da parte della ricorrente e, una volta eseguiti gli adempimenti interni relativi alla autorizzazione alla liberazione dal pegno che gravava sulla polizza, di aver dato corso alla richiesta della cliente. In proposito rileva, altresì, che il pagamento dell'importo della polizza non è adempimento che grava su di essa, ma sulla impresa di assicurazione che vi ha provveduto in data 23/05/2013.

A ulteriore supporto delle proprie ragioni sottolinea che la data del 17/04/2013 era quella di ricezione della missiva del cliente da parte dell'impresa di assicurazione, a cui veniva trasmessa unitamente alla necessaria documentazione, tra cui l'autorizzazione della resistente allo svincolo del pegno, successivamente allo svolgimento degli adempimenti interni a ciò finalizzati.

In punto di merito l'intermediario rappresenta che la società ricorrente, intestataria della polizza, richiedeva formalmente, in data 13/12/2012, tramite un soggetto all'epoca legittimato, ossia l'amministratore unico in carica fino all' 08/01/2013, il riscatto della polizza, dando ordine di bonificarne il controvalore derivante dalla liquidazione in favore del conto corrente intestato ad altra società. Successivamente alla cessazione dalla carica dell'amministratore non perveniva alcuna revoca dell'ordine di liquidazione impartito da quest'ultimo.

Infine la banca precisa che sulla base del contratto di pegno, cessato in seguito alla liberazione dello stesso, non era affatto tenuta a corrispondere alcuna somma di cui alla polizza in favore della ricorrente. Infatti la propria obbligazione, a seguito alla cessazione del vincolo derivante dal

contratto di pegno, era unicamente costituita dalla comunicazione alla compagnia di assicurazione del venir meno dello stesso e qualunque ulteriore vicenda relativa alla liquidazione della polizza ed al relativo pagamento attiene all'esecuzione del contratto assicurativo e a profili che, da un lato esulano dalla competenza dell' ABF e, dall'altro, non attengono a questioni imputabili alla medesima resistente. Non da ultimo la banca dichiara di essersi operata presso la società beneficiaria del bonifico con esito negativo.

DIRITTO

Il ricorrente chiede di valutare il corretto operato della banca resistente relativamente alla liquidazione del controvalore di una polizza assicurativa, a garanzia degli affidamenti concessi a favore della ricorrente, sul conto corrente di una diversa società.

L'intermediario dal canto suo eccepisce in via preliminare l'incompetenza per materia del Collegio, in quanto la controversia atterrebbe ad un contratto assicurativo.

Questa eccezione non può trovare accoglimento. Infatti questo Collegio ha avuto modo di rilevare che la materia assicurativa solo ove non strettamente connessa e strumentale ad un'operazione bancaria esula dall'ambito di competenza dell'Arbitro (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3066/2015).

Nel caso di specie, la controversia è inerente allo svincolo del pegno di crediti (polizza assicurativa), posto a garanzia di un mutuo chirografario e quindi di un contratto bancario, effettuato dalla resistente. Il Collegio, pertanto, afferma la propria competenza, in quanto non è in discussione l'esecuzione della polizza assicurativa, ma l'esatto adempimento dell'obbligo restitutorio della resistente quale creditore pignoratizio.

Con riferimento alle altre eccezioni sollevate da parte resistente appare dirimente che in base al contratto di pegno sottoscritto dalla banca con parte ricorrente agli atti, l'intermediario era tenuto solo al rilascio dell'autorizzazione allo svincolo e non al compimento di attività ulteriori rispetto alla stessa.

Ebbene, la società ricorrente, estinto il mutuo garantito da pegno, chiedeva per il tramite del proprio amministratore lo svincolo della garanzia e l'accredito dell'importo liquidato. La banca in adempimento a tale richiesta e in ottemperanza del contratto procedeva a rilasciare l'autorizzazione allo svincolo in data 05/04/2013, dandone comunicazione alla compagnia di assicurazione, ricevuta in data 17/04/2013, affinché quest'ultima procedesse alla liquidazione della somma. In tale comunicazione veniva, peraltro, solo precisato che la società ricorrente aveva cambiato denominazione senza ulteriori indicazioni che potessero interferire con le operazioni di competenza dell'impresa di assicurazione.

Alla luce di quanto precede la resistente, limitandosi ad autorizzare lo svincolo della garanzia concessa dal ricorrente, ha assunto una condotta corretta e rispettosa dei propri impegni contrattuali.

Peraltro, non ci si può esimere dal rilevare ulteriormente che in data 13/12/2012 l'ordine di pagamento è stato impartito da un soggetto legittimato, ossia dall'allora amministratore unico rimasto in carica fino a gennaio 2013 e, fino al bonifico eseguito dalla compagnia di assicurazione in data 29/04/2013, non risulta pervenuta alcuna comunicazione di revoca dell'ordine impartito. Oltremodo omessa è stata la comunicazione da parte della ricorrente della variazione del potere di rappresentanza della società, di cui avrebbe dovuto essere informata la banca.

Per tali considerazioni le doglianze formulate appaiono destituite di ogni fondamento.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA